

COMUNICAZIONI CIRCA LA "TARATURA" DEI MISURATORI DI VELOCITÀ'

CI SONO RECENTEMENTE PERVENUTI DAI COMUNI CHE UTILIZZANO I NS. MISURATORI DI VELOCITÀ COPIE DI RICORSI SU ACCERTAMENTI DI INFRAZIONI AL LIMITE DI VELOCITÀ CHE RICHIEDONO LA PRESENTAZIONE DEL "CERTIFICATO DI TARATURA" DEL MISURATORE UTILIZZATO, INVOCANDO LA LEGGE N.273 DEL 11 AGOSTO 1991, LA NORMA UNI EN 30012 NONCHÉ LA RISOLUZIONE OIML R91.

TALI RICORSI (TUTTI IDENTICI TRA LORO E TUTTI TRATTI DA UN FAC-SIMILE PUBBLICATO SUL SITO DELL'ASSOCIAZIONE CONSUMATORI ADUSBEF) SONO PRIVI DI FONDAMENTO IN FATTO ED IN DIRITTO E SONO CERTAMENTE FRUTTO DI UNA NON CORRETTA LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME RICHIAMATE.

LE NORME IN QUESTIONE INFATTI NON IMPONGONO O PREVEDONO IN ALCUN MODO LA TARATURA PERIODICA DI MISURATORI DI VELOCITÀ DI QUALSIASI MARCA ESSI SIANO .

SI CONSIDERINO IN PROPOSITO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

1) LA LEGGE 273 DEL 11 AGOSTO 1991 È SEMPLICEMENTE UNA LEGGE CHE ISTITUISCE I CENTRI DI TARATURA SIT PER DETERMINARE E CERTIFICARE LE CARATTERISTICHE DI UNO STRUMENTO DI PROVA.

TALE LEGGE NON RICOMPRENDE IN ALCUN MODO TRA GLI STRUMENTI DA ASSOGGETTARE A TARATURA I MISURATORI DI VELOCITÀ', NON POTENDO GLI STESSI MISURATORI ESSERE RICOMPRESI NELLA LEGGE 273 NEPPURE IN VIA ANALOGICA O IMPLICITA .

2) LE NORMA UNI EN 30012 (EN IDENTIFICA LE NORME ELABORATE DAL C.E.N. MENTRE LA SIGLA UNI ATTESTA IL RECEPIMENTO DELLA NORMA STESSA IN ITALIA) È , SECONDO LA DIRETTIVA EUROPEA 98/34/CE DEL 22 GIUGNO 1998, LA SPECIFICA TECNICA APPROVATA DA UN ORGANISMO RICONOSCIUTO A SVOLGERE ATTIVITÀ NORMATIVA PER APPLICAZIONE RIPETUTA O CONTINUA.

ESSA NON POSSIEDE CARATTERE DI OBBLIGATORIETA' ED È VOLTA A DEFINIRE LE CARATTERISTICHE (DIMENSIONALI, PRESTAZIONALI, AMBIENTALI, DI SICUREZZA, DI ORGANIZZAZIONE ETC.) DI UN PRODOTTO, PROCESSO O SERVIZIO, SECONDO LO STATO DELL'ARTE.

PIÙ SPECIFICAMENTE LA NORMA UNI EN 30012, DA TEMPO ABROGATA O SUPERATA, NON POTEVA COMUNQUE APPLICARSI AI MISURATORI IN QUESTIONE

3) LA RACCOMANDAZIONE OIML R91 SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AI MISURATORI DI VELOCITÀ DI TIPO RADAR CON CARATTERISTICHE ASSOLUTAMENTE DIVERSE DAI MISURATORI UTILIZZATI IN ITALIA CHE SONO MISURATORI A PICCOLA BASE, TIPO VELOMATIC O AUTOVELOX, O MISURATORI A PUNTAMENTO LASER, TIPO TELELASER, CHE INSIEME FORMANO LA QUASI TOTALITÀ DEI MISURATORI FUNZIONANTI SUL TERRITORIO ITALIANO. I MISURATORI RADAR IN FUNZIONE IN ITALIA NON SUPERANO LA DECINA.

DA QUANTO SOPRA ESPOSTO EMERGONO DUNQUE CHIARAMENTE ALCUNI FATTI INDISCUTIBILI:

- A) SIA LA LEGGE 273/91 CHE LE NORME UNI EN E LE RACCOMANDAZIONI INVOCATE NEI CITATI RICORSI NON DEBBO NO ESSERE APPLICATI AI MISURATORI DI VELOCITA' IN GENERE;
- B) LE NORME UNI EN E LE RACCOMANDAZIONI NON SI APPLICANO AI MISURATORI PER CUI E' CAUSA E NON PRESENTANO COMUNQUE ASPETTI NORMATIVI O VINCOLISTICI IN SENSO STRETTO. ESSE VANNO INTESE COME MERI INCITAMENTI REGOLAMENTARI, NON TASSATIVI.
- C) IN OGNI CASO LE MODALITA' DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI MISURATORI ELTRAFF NON VIOLANO ALCUN PRINCIPIO CONTENUTO NELLE PREVISIONI VIGENTI IN MATERIA

IN ASSENZA DI PRECISE NORME IN MATERIA LA NS. DITTA, PRODUTTRICE DI MISURATORI DI VELOCITÀ E IMPORTATRICE DI ALTRI TIPI DI MISURATORI, EFFETTUA I CONTROLLI PERIODICI AGLI STRUMENTI PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI CON PRECISIONE E COMPETENZA ED È NATURALMENTE DISPONIBILE AD ADEGUARSI ALLE PROCEDURE DI UNA EVENTUALE FUTURA LEGGE IN MATERIA, QUALORA DOVESSE ESSERE EMESSA

A RIPROVA DI QUANTO AFFERMATO, SI OSSERVA COME IN DATA 26 APRILE 2004 IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DA CUI DIPENDONO TUTTI I CENTRI SIT E TUTTI GLI UFFICI METROLOGICI, DIRETTAMENTE INTERPELLATO DALLA NOSTRA SOCIETA' HA ESPRESSAMENTE DICHIARATO CHE I MISURATORI DI VELOCITÀ NON SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DA PARTE DEI "LABORATORI ACCREDITATI E DEI FABBRICANTI METRICI" **(SI ALLEGA A QUESTO PROPOSITO IL QUESITO E LA RELATIVA RISPOSTA DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE)**.

SI OSSERVA INOLTRE CHE NEI RICORSI IN QUESTIONE SI E' FATTO RIFERIMENTO ALLA NECESSITA' DI PROCEDERE ALLA TARATURA DA PARTE DEI CENTRI SIT ANCHE DEI DOCUMENTATORI DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA, RICHIESTA QUESTA CHE APPARE ANCORA PIU' INGIUSTIFICATA SOTTO IL PROFILO DI FATTO E DI DIRITTO POICHE' NEL CASO DI SPECIE NON INTERVIENE MISURAZIONE ALCUNA, MA SEMPLICE INDIVIDUAZIONE FOTOGRAFICA DI UNA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. COSTITUIREBBE QUINDI UNA VERA E PROPRIA CONTRADDIZIONE LOGICO-GIURIDICA PRETENDERE LA TARATURA DI UN'APPARECCHIATURA CHE, RIPETIAMO, NON EFFETTUA MISURAZIONI DI SORTA.

ELTRAFF SRL

elTRAFF S.R.L.

Via T. Tasso, 46 - 20049 Concorezzo (Milano) - Italy
Tel. 039.6040268 r.a. - Fax 039.6041282
Internet: www.eltraff.com - E-mail: info@eltraff.com
Codice Fiscale 08625900157 - Partita Iva 00917650962
n. Iscr. Imp. Monza 35566 - n. Iscr. R.E.A. Milano 1237753

28 novembre 2003

Ns. Rif. n. 3413/03 AV/ec

Spett.le
MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione per l'armonizzazione del Mercato e la
Tutela dei Consumatori
UFFICIO D2
Via Molise, 2

00187

ROMA

OGGETTO: - Osservazioni lettera 04.06.2001 Prot. 1253611

La sottoscritta Società produce e commercializza misuratori di velocità dei veicoli, denominati in particolare TELELASER e VELOMATIC (talvolta impropriamente chiamati AUTOVELOX) destinati alla Polizia Stradale, alle varie Polizie Municipali e Provinciali finalizzate al controllo dei limiti di velocità e alla conseguente sanzione degli eccessi.

E' bene precisare che tali misuratori possono funzionare solamente da terra e non a bordo del veicolo controllato come ad esempio i Cronotachigrafi.

Nei vari ricorsi che i trasgressori presentano all'Ente che ha comminato la multa viene talvolta presentata a sostegno delle proprie tesi uno stralcio della lettera indicata in oggetto dove nel commentare l'Art. 1 del D.M. 182/2000 si dice: "*Per una esauriente definizione degli strumenti si precisa che alla locuzione "transazione commerciale" va attribuito un significato estensivo per il quale sono da intendersi soggetti all'obbligo della verifica periodica tutti degli strumenti adoperati in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità)*" In base a questa nota il trasgressore è portato a pensare che anche i misuratori da noi prodotti e commercializzati rientrino nella categoria degli strumenti soggetti a verifica ai sensi del già citato DECRETO MINISTERIALE 28 MARZO 2000 n° 182.

Tenendo conto che tali misuratori sono soggetti a una normativa contenuta nel Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 N. 285 (Codice della Strada) nel suo relativo regolamento e nei vari Decreti Ministeriali in seguito emanati, chiediamo a codesta Spett.le Direzione di precisare se i misuratori istantanei di velocità utilizzati dagli operatori di Polizia Stradale, e da tutte le altre Polizie, sono soggetti a verifica da parte degli uffici metrologici con le modalità contenute del Decreto 28 Marzo 2000 n° 182.

In attesa di un Vs. chiarimento del problema Vi ringraziamo per la Vs. collaborazione e Vi porgiamo i ns. migliori saluti.

ELTRAFF s.r.l



26 APR. 2004 20

Roma,

Al ELTRAFF
Via T. Tasso, 46

20049 Concorezzo (MI)

*Ministero
delle Attività Produttive*
Direzione Generale per l'Armonizzazione del
Mercato e la Tutela dei Consumatori
Ufficio D3- Strumenti di misura
Prot. N.° 1336085 Allegati
Risposta al Foglio N.°
del

OGGETTO Apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità.

Si fa riferimento alla lettera protocollo n. 3413/03 AV7ec del 28 novembre 2003, con la quale codesta ditta chiede un chiarimento in ordine al contenuto della nota ministeriale n. 1253611 del 4 giugno 2001, riguardante gli strumenti soggetti all'obbligo della verifica periodica ai sensi dell'art. 1 del decreto 28 marzo 2000, n. 182.

In particolare si chiede se l'obbligo di sottoporre alla verifica periodica "tutti gli strumenti adoperati in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità)" riguardi anche le apparecchiature indicate in oggetto, destinate all'esclusivo accertamento di violazioni al codice della strada.

Al riguardo si rileva che uno strumento di misura può essere sottoposto alla verifica periodica, ai sensi del decreto predetto, da parte delle Camere di Commercio, dei laboratori accreditati e dei fabbricanti metrici, solo se di tipo ammesso alla verifica metrica secondo le norme vigenti in materia.

Tali norme non riguardano le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità, le quali risultano diversamente disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 oltre che dai provvedimenti emanati dal competente ex Ministero dei Lavori Pubblici.

Pertanto, si esprime il parere che l'esistenza di una diversa e specifica normativa di riferimento esclude che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità siano soggette all'obbligo della verifica periodica disciplinata dal decreto 28 marzo 2000, n. 182.

Il Dirigente
Dott. Giovanni Conti

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - E. Se, per apparecchiature per omologazione, si rivolge alla Direzione provinciale di Concorezzo (MI) per la verifica periodica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

N. 300/A/1/43252/144/5/20/3

Roma 30 giugno 2005

OGGETTO: Dispositivi di misura della velocità dei veicoli ai sensi dell'art. 142, comma 6 del Codice della Strada. Verifiche periodiche di funzionalità.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI
STATO LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE
CESENA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Sono pervenuti quesiti con i quali si chiede di conoscere se gli apparecchi utilizzati per l'accertamento di violazioni ai limiti di velocità devono essere sottoposti a periodiche verifiche di funzionalità, in particolare per effetto della Legge 273/1991.

Nel merito della questione, sulla base della puntuale ricognizione della materia compiuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (All.1), si fa presente quanto segue.

La Legge 273/1991 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misura della velocità, per i quali una taratura in senso tecnico non è necessaria poiché tale normativa riguarda soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa. Dello stesso avviso, peraltro, è il Ministero delle Attività Produttive che, rispondendo ad uno specifico quesito riguardante l'argomento, con la nota acclusa (All. 2), ha escluso che le apparecchiature destinate a controllare la velocità debbano essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i SIT previsti dalla citata Legge 273/1991. Un obbligo generalizzato di verifica metrologica degli strumenti non può evincersi neanche da altre norme tecniche che, non solo non disciplinano la materia in modo specifico, ma non sono comunque vincolanti per l'ordinamento italiano per l'assenza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

La materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha, invece, una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29.10.1997, relativo all'approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego. Questa norma, all'art 4 stabilisce che *“gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a..... rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso”*, escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto di approvazione.

Per tutte le apparecchiature approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sono destinate ad essere impiegate esclusivamente con la presenza e sotto il costante controllo di un operatore di polizia stradale, i costruttori non prevedono alcuna verifica periodica di funzionalità essendo le stesse apparecchiature dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti che avvisano l'operatore del loro cattivo funzionamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Del resto, quando tali apparecchi sono utilizzati direttamente dagli organi di polizia stradale e sono costantemente sotto il loro diretto controllo, tale verifica di corretta funzionalità è realizzata, volta per volta, dagli stessi operatori di polizia stradale che, prima di metterli in uso, devono verificarne la corretta installazione, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e che, durante tutto il servizio, vigilano costantemente su eventuali anomalie o malfunzionamenti.

Si fa presente, invece, che, come evidenziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l'acclusa nota (All. 3), alcuni tipi di apparecchi di più recente approvazione (per alcuni dei quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, si forniscono le specifiche tecniche negli allegati certificati di approvazione – All. 4, 5) utilizzati in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale, devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione. Tale verifica, secondo le disposizioni del richiamato art 4 del D.M. 29.10.1997, deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale.

Quanto sopra si comunica anche allo scopo di orientare adeguatamente codesti Uffici nella delicata materia del contenzioso correlato all'applicazione di sanzioni amministrative conseguenti all'uso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

dei predetti dispositivi, significando che, soltanto i dispositivi di controllo utilizzati in modalità completamente automatica, cioè senza la presenza dell'operatore di polizia stradale, approvati nel corso del 2005 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovranno essere sottoposti ad una verifica di funzionalità presso la casa costruttrice entro un anno a decorrere dalla data di messa in uso, conformemente alle indicazioni contenute nel certificato di approvazione e dalle istruzioni di funzionamento fornite dal costruttore.

Per quanto riguarda, infine, l'impiego dei dispositivi "Autovelox mod 104/C2 o 105 SE", si sottolinea che, come precisato dalla richiamata nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (All. 3), l'obbligo di verifica iniziale e periodica sussiste soltanto per le apparecchiature commercializzate dopo il 16 maggio 2005, nonché per quelle commercializzate prima del 16 maggio 2005 ma solo se a seguito del decreto di conferma, si intende impiegarle nella modalità di funzionamento automatica, cioè senza la presenza su strada dell'operatore di polizia.

* * *

Gli Uffici Territoriali del Governo, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Piscitelli

Originale firmato agli atti

PG/aV

- 5 -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Prot. n. 1341/2005

27 giugno 2005

Alla Prefettura di Ancona
Ufficio Territoriale del Governo
Piazza del Plebiscito, 1
60121 Ancona

e p.c. Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per la Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
Roma

Oggetto:- Apparecchi Telelaser LTI 20 20 – Autovelox 104/C-2.
Rif. prot. n. 4440/2004 Area IV/Dep. 22.03.2005.

In risposta al quesito di cui alla nota in oggetto, si riporta di seguito l'avviso di questo Dipartimento – Direzione Generale per la Motorizzazione, osservando preliminarmente quanto segue.

Il D.P.R. 12 agosto 1982 n. 798 – “Attuazione della Direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico”, all’art. 1 c. 1, istituisce il controllo CEE degli strumenti di misura, comprendente l’approvazione del modello e la verifica iniziale; all’art. 1, c. 2, si afferma testualmente che “possono essere sottoposti a controllo CEE gli strumenti compresi in una categoria per la quale è stata emanata una direttiva particolare, attuata nell’ordinamento interno in conformità alle disposizioni in vigore.

La recente Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 elenca, all’art. 1, gli specifici strumenti ai quali essa si riferisce, ma non cita i misuratori di velocità.

A tutt’oggi non sono state emanate direttive comunitarie particolari in materia di dispositivi misuratori della velocità, e pertanto il controllo CEE non può ancora essere attuato su tali dispositivi; tutti i dispositivi misuratori in servizio nei paesi CEE vengono attualmente approvati secondo i rispettivi regolamenti nazionali.

Il Ministero delle Attività Produttive è attualmente competente per gli strumenti di misura impiegati nelle transazioni commerciali; esso è competente altresì per i cronotachigrafi, soggetti allo specifico Regolamento CEE n. 3821/85, come modificato dal Regolamento CEE n. 2135/98.

A) Questioni concernenti l'applicabilità della Legge 11 agosto 1991 n. 273 e seguenti, della norma UNI 30012 e della raccomandazione OIML R91.

1) La Legge 11 agosto 1991 n. 273 ("Istituzione del Sistema Nazionale di Taratura") non è attualmente applicabile ai misuratori di velocità.

Infatti, mentre l'art. 1 affida al Sistema Nazionale di Taratura il compito di assicurare la riferibilità dei risultati delle misurazioni ai campioni nazionali, il successivo art. 3 rinvia la fissazione di questi ultimi ad appositi decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

I campioni nazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale, di base, supplementari e derivate, come definite dal D.P.R. 12 agosto 1982 n. 802, e successive modifiche, sono stati fissati dal D.M. 30 novembre 1993 n. 591, emanato dal suddetto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Tra essi non compare quello relativo alla velocità, bensì sono elencati quelli relativi alla lunghezza e al tempo, e pertanto sono tali grandezze che andrebbero eventualmente sottoposte a verifica.

2) Parimenti non è applicabile il successivo D.M. 28 marzo 2000 n. 182 ("Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio").

Infatti le definizioni di cui all'art. 1 si riferiscono esclusivamente alle "misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, nonché agli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale".

Tale conclusione è stata ribadita dal Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori – Ufficio D3 – Strumenti di Misura, con lettere prot.n. 1396085 del 20 aprile 2004 e prot.n. 0009444 del 27.08.2004, indirizzate a produttori di apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità.

Peraltro l'art. 3 c. 4 della Legge 25 marzo 1997 n. 77 ("Disposizioni in materia di Commercio e Camere di Commercio") ha delegificato la disciplina normativa della verifica periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in conformità ai criteri stabiliti nel medesimo comma, tra i quali figura l'adeguamento ai principi desumibili dalla normativa comunitaria delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verifica periodica.

Attualmente non esistono norme comunitarie vincolanti applicabili in materia di misuratori di velocità dei veicoli.

3) Ancora, non è del tutto applicabile la norma UNI EN 30012 (Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni).

Infatti, al punto 1.3 si afferma esplicitamente che la norma si applica agli apparecchi per misurazione utilizzati per dimostrare la conformità ad una specifica, ma non si applica ad altri aspetti degli apparecchi per misurazione.

Come indicato al punto 1.4, la norma invece si può applicare ai fornitori di prodotti o servizi che attuano un sistema della qualità che soddisfa i requisiti delle norme ISO 9001, 9002, 9003 o, quando applicabili, le raccomandazioni della norma ISO 9004.

Pertanto, se il costruttore di tali apparecchiature è in possesso dei suddetti requisiti, è abilitato ad eseguire e certificare le operazioni inerenti il sistema di conferma metrologica per la misurazione della grandezza derivata (di cui non esiste campione),

mentre le analoghe operazioni relative alle grandezze fondamentali (i cui campioni sono fissati dal richiamato D.M. n. 591/1993) vanno necessariamente eseguite dagli Istituti Metrologici Primari o dai Centri di Taratura, istituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 4 della suddetta L. n. 273/1991, e tenuti al rispetto della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2000.

Attualmente la UNI EN 30012 risulta superata dalla UNI EN ISO 10012:2004, che al punto 7.3.2 prevede esplicitamente quanto sopra riportato.

E' opportuno ricordare che le norme UNI sopra citate risultano vincolanti solo se così è stabilito da leggi o regolamenti; esse sono unicamente regole di buona tecnica, impropriamente definite "norme", alle quali, in assenza di obblighi giuridici, i costruttori decidono autonomamente di conformarsi.

4) Seguitando, non è applicabile la raccomandazione OIML R91 del 1990 ("Apparecchiature Radar per la Misura della Velocità dei Veicoli").

Infatti i principi su cui si basa il funzionamento delle apparecchiature in oggetto sono sostanzialmente diversi da quello trattato dalla suddetta raccomandazione; peraltro nel periodo 1992-2004 l'Organizzazione non ha rilasciato certificati per la suddetta raccomandazione.

Questa si limita a fissare le condizioni affinché le misurazioni possano avere un seguito legale, ma lascia ai regolamenti nazionali l'interpretazione giuridica dei risultati, la scelta del tipo di apparecchiatura e la definizione delle condizioni di utilizzazione (cfr. 1. Campo di applicazione).

Inoltre, pur essendo prevista dalla OIML la categoria degli strumenti per la misurazione della lunghezza e della velocità, per quest'ultima non risultano emesse raccomandazioni.

Le raccomandazioni OIML sono comunque stilate in base ad accordi di cooperazione con gli organismi ISO e CEI, al fine di evitare l'adozione di norme contrastanti (cfr. Premessa).

Infine non si ritrovano disposizioni concernenti l'applicabilità per analogia di tale raccomandazione ad apparecchi funzionanti in base a principi diversi.

Qualora tali norme fossero state intese per essere applicate, per analogia, anche ad altre apparecchiature, tale criterio sarebbe stato espresso chiaramente nel contesto generale.

Si ribadisce, comunque, che trattasi di mere "raccomandazioni".

5) Il documento OIML D019 del 1988 ("Esame ed approvazione del prototipo") si limita a stabilire una procedura formale ai fini dell'approvazione degli strumenti di misura, che risulta sostanzialmente simile a quella attualmente adottata da questo Ministero.

Tuttavia nell'introduzione si afferma esplicitamente che le disposizioni si applicano in generale agli strumenti impiegati nel commercio al dettaglio, nella protezione dell'ambiente e nella medicina.

In particolare, il punto 2.1 rinvia alla legge per la definizione degli strumenti soggetti ad approvazione, citando come esempio quelli utilizzati nelle transazioni commerciali.

Analogamente, il documento OIML D020 del 1988 ("Verifiche iniziali e successive degli strumenti e dei processi di misura") riporta, nell'introduzione, le stesse affermazioni circa l'applicazione delle disposizioni agli strumenti impiegati nel commercio al dettaglio, nella protezione dell'ambiente e nella medicina.

Si osserva inoltre che al punto 3.3.3 è prevista espressamente la scelta dell'organismo verificatore, che tuttavia, stante la normativa attualmente vigente in Italia, non è stato ancora individuato.

Giova infine osservare che, al punto 3.5, è esplicitamente prevista la procedura di verifica mediante autocertificazione, da parte del costruttore della apparecchiatura, qualora questi sia opportunamente qualificato; in tal caso sono previsti idonei controlli occasionali o indagini sulla scorta delle segnalazioni degli utenti.

B) Norme nazionali vigenti.

Allo stato attuale, in assenza di norme comunitarie vincolanti in materia di misuratori di velocità, valgono le norme nazionali, stabilite in Italia dall'art. 45 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285), dagli artt. 192 e 345 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), e dal D.M. 29 ottobre 1997.

In particolare l'art. 45 c. 6 del Codice afferma:- *“Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.*

A tale riguardo l'art. 192 del Regolamento contiene le procedure generali per le omologazioni e le approvazioni di prototipo, e al c. 8 recita:- *“Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per circolazione e la sicurezza stradale (ora Direzione Generale per la Motorizzazione)”.*

Con riferimento specifico ai misuratori di velocità, secondo l'art. 345 c. 2 del Regolamento:- *“Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.”*

(N.B. La dizione “tolleranza strumentale” è usata come termine di uso corrente, in luogo della più puntuale ed appropriata dizione “incertezza di misura”).

Infine il D.M. 29 ottobre 1997, all'art. 4, stabilisce che:- *“Gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati gli estremi dell'approvazione rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), e a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso”.*

Questo Dipartimento – Direzione Generale per la Motorizzazione, in attuazione delle norme richiamate, e in riferimento agli accertamenti da eseguire sui prototipi, si avvale dell'esame e del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo consultivo dello Stato, di cui fanno parte riconosciuti esperti del settore e docenti universitari di chiara fama.

Si precisa che, in assenza di norme di riferimento, e trattandosi di dispositivi basati su principi di funzionamento diversi tra loro, e con modalità di accertamento di tipo diverso, non si può procedere ad omologazione, ma unicamente ad approvazione del prototipo.

Circa la riproducibilità delle caratteristiche del prototipo, il costruttore emette una Dichiarazione di Conformità al prototipo approvato (depositato presso questo Dipartimento – Direzione Generale per la Motorizzazione), che accompagna ogni esemplare commercializzato, e che risulta sostanzialmente equivalente ad un attestato di verifica iniziale.

A tale riguardo sono previsti appositi controlli di conformità che, per i costruttori che operano in regime di qualità secondo le norme ISO 9001 e seguenti, si intendono soddisfatti dalla permanenza della certificazione di qualità dell'azienda.

Circa il mantenimento nel tempo dell'accuratezza di misura, i decreti di approvazione fanno riferimento alle prescrizioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione del dispositivo, depositato insieme al prototipo.

Sono inoltre previste opportune verifiche di funzionalità, da eseguire ogni qual volta il dispositivo viene messo in opera, allo scopo di evitare contestazioni non dovute; è spesso prevista una procedura di autodiagnosi che esclude il funzionamento in caso di errori di installazione o di puntamento.

Per gli apparecchi destinati a funzionare con l'ausilio degli operatori, in assenza di norme di riferimento, non sono state previste, ad oggi, tarature periodiche, risultando a tale proposito sufficienti le verifiche di funzionalità propedeutiche ad ogni installazione, e il rispetto delle prescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione.

Per gli apparecchi destinati ad operare in modalità automatica, senza l'ausilio degli operatori, a tutela degli utenti sono state invece previste verifiche periodiche, con cadenza non superiore ad un anno, da parte dello stesso costruttore, che risulta a ciò abilitato dalla certificazione di qualità secondo le norme ISO 9001 e seguenti.

C) Questioni concernenti la sentenza n. 363/2000 del Tribunale di Lodi.

Si osserva preliminarmente che la sentenza in epigrafe è stata emessa in data 22 maggio 2000, prima delle modifiche al Nuovo Codice della Strada introdotte con il D.L.vo 15.01.2002 n. 9, con il D.L. 20.06.2002 n. 121 (convertito con modificazioni dalla L. 01.08.2002 n. 168), e con il D.L. 27.06.2003 n. 151 (convertito con modificazioni dalla L. 01.08.2003 n. 214).

Con riferimento alle modalità di accertamento e contestazione della violazione, corre l'obbligo di evidenziare che recenti sentenze della Corte Costituzionale (n. 210 del 6 luglio 2004) e della Corte di Cassazione Civile (n. 5873 del 24 marzo 2004, n. 21360 del 9 novembre 2004, n. 943 del 18.01.2005) hanno sostanzialmente confermato l'impianto sanzionatorio del Nuovo Codice della Strada, come modificato dai suddetti provvedimenti legislativi.

In particolare l'art. 201, c. 1-bis, lett. e) del Codice, afferma testualmente che la contestazione immediata non è necessaria qualora l'accertamento della violazione venga effettuato per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

In tal caso, ai sensi del successivo c. 1-ter, il verbale notificato agli interessati non deve neanche contenere l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, in quanto esplicitamente indicati al comma precedente.

L'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità mediante il c.d. telelaser, debitamente omologato, deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature, le cui risultanze valgono fino a prova contraria, che può essere

data dall'opponente in base alla dimostrazione di eventuali difetti di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto.

Ai fini dell'accertamento in questione la legge non richiede che gli apparecchi telelaser siano anche muniti di dispositivi in grado di assicurare una documentazione fotografica dell'accertamento della infrazione.

Secondo l'art. 345 cc. 1 e 4 del Regolamento, infatti, le apparecchiature elettroniche devono esser tali da fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, e devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del c.d.s.,.

Secondo il disposto dell'art. 142 c. 6 del Codice, inoltre, le risultanze di apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.

A tale riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 345 c. 2 del Regolamento, alla velocità rilevata va applicata una riduzione del 5%, e comunque non inferiore a 5 km/h; con le attuali procedure di approvazione, e nel rispetto delle prescrizioni del costruttore, la probabilità di misurare erroneamente la velocità è pressochè nulla, in quanto il suddetto margine assorbe abbondantemente l'effettiva incertezza di misura.

Nulla si eccepisce in merito alla eventuale inosservanza, da parte del personale addetto, delle prescrizioni imposte dal costruttore, essendo queste vincolanti circa l'accuratezza delle rilevazioni, e ricadendo tale inosservanza nella responsabilità dell'organo accertatore.

Con riferimento alla taratura dello strumento misuratore, si osserva che l'eventuale mancanza di questa, di per sè, non costituisce prova provata di difetto di funzionamento, bensì occorrerebbe dimostrare che il particolare dispositivo ha realmente effettuato una misurazione errata, ovvero che è realmente affetto da un'incertezza di misura superiore a quanto previsto dalle procedure di approvazione.

Inoltre le condizioni di impiego, tra cui anche il campo di temperatura in cui è garantito il funzionamento, devono sempre rispettare le prescrizioni del costruttore, riportate nel manuale d'uso e manutenzione, una copia del quale resta depositato, assieme al prototipo, presso questo Ministero.

Si ribadisce che, per gli apparecchi destinati ad operare in presenza degli organi di polizia stradale, non sono state previste tarature periodiche, essendo sufficienti a tale proposito le verifiche di funzionalità da eseguire prima di ogni installazione, secondo le indicazioni dei relativi manuali d'uso e manutenzione, come espressamente previsto dall'art. 4 del D.M. 29 ottobre 1997.

Occorre dire che gli stessi apparecchi sono attualmente diffusi anche in altri paesi, europei e non europei, ove soggiacciono ai rispettivi regolamenti nazionali.

Per gli apparecchi destinati a funzionare anche in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia stradale, invece, è stato previsto un regime di verifiche iniziali e periodiche, con le modalità indicate nei relativi manuali d'uso e manutenzione, da effettuarsi presso il costruttore, operante in regime di assicurazione della qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 e seguenti.

Giova considerare che, all'epoca dell'approvazione dei primi esemplari di Autovelox e di Telelaser, il regime di assicurazione della qualità non era ancora diffuso, anche per oggettiva carenza degli organismi certificatori.

Ai fini della taratura, deve essere chiaro che, non esistendo un campione nazionale della velocità, non è possibile operare una catena ininterrotta di confronti; questi, peraltro, secondo quanto argomentato ampiamente nel paragrafo A) circa l'applicabilità della Legge 11 agosto 1991 n. 273 e delle norme UNI 30012 e seguenti, si riferiscono essenzialmente agli strumenti impiegati nelle transazioni commerciali.

Per quanto riguarda l'allineamento dei fasci laser, basti osservare che esso è facilmente verificabile secondo le istruzioni del manuale d'uso e manutenzione, e comunque l'eventuale convergenza dei fasci, suscettibile di provocare erronei rilevamenti, inibisce il funzionamento e comporta la necessità di una revisione presso il fabbricante.

Per i dispositivi destinati a funzionare anche in assenza degli organi di polizia stradale, i decreti di approvazione prescrivono l'installazione in idonei contenitori fissi, tali da assicurare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche metrologiche, certificate a seguito delle prescritte verifiche iniziali o periodiche.

Tutte le osservazioni relative alle cosiddette "grandezze d'influenza", inoltre, sono fuori luogo, in quanto i costruttori di apparecchiature elettroniche si attengono già alle norme di unificazione internazionale vigenti in materia, per ovvie ragioni di carattere commerciale, e le raccomandazioni OIML, come espressamente indicato nelle relative premesse, non stabiliscono norme tecniche più severe di quelle già fissate dagli altri organismi di unificazione.

In particolare la raccomandazione OIML R91 del 1988 si riferisce esplicitamente ai dispositivi radar, e la sua applicabilità per analogia anche a dispositivi funzionanti in base a principi diversi non risulta sostenibile, mancandone ogni presupposto giuridico; trattandosi di raccomandazione, peraltro, l'eventuale adesione è atto volontario e non obbligatorio.

I documenti OIML D019 e D020 si riferiscono esplicitamente agli strumenti di misura impiegati nel commercio al dettaglio, nella protezione dell'ambiente e nella medicina; l'estensione ai misuratori di velocità risulta dunque arbitraria, e non suffragata che da mere dichiarazioni di principio.

Non esistono, allo stato attuale, Direttive o Regolamenti comunitari vincolanti in materia di misuratori di velocità, tali da configurare precisi obblighi cui ottemperare in base ad una altrettanto precisa normativa sovranazionale.

Le procedure di approvazione in vigore nei singoli stati europei non si discostano sostanzialmente da quella adottata in Italia, con l'unica differenza che qui non sono stati ancora accreditati, da parte degli Istituti Metrologici Primari, i Centri di Taratura competenti in materia di misuratori di velocità; si può ragionevolmente supporre che, quando ciò avverrà, i Centri di Taratura potranno procedere entro le rispettive competenze, affiancando i costruttori già abilitati in quanto certificati UNI EN ISO 9001:2000.

E' opportuno rilevare, infine, che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 29 ottobre 1997, le approvazioni di apparecchiature rilasciate prima del 31 dicembre 1980, sono state revocate a decorrere dal 1° giugno 1998; ai sensi del successivo art. 3, le approvazioni concesse a decorrere dal 1° gennaio 1981 decadono venti anni dopo il loro rilascio.

Attualmente la SODI Scientifica SpA è certificata UNI EN ISO 9001:2000; il dispositivo AUTOVELOX 104/C-2, approvato originariamente con Decreto n. 2483 del 10.11.1993 per operare in presenza degli organi di polizia stradale, con Decreto n. 1123 del 16.05.2005, è stato riconosciuto idoneo a funzionare anche in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ed assoggettato ad un regime di verifiche iniziali e periodiche, da effettuarsi presso il costruttore, secondo le prescrizioni del relativo manuale di uso e manutenzione.

Il dispositivo TELELASER LTI 20 - 20, importato dagli Stati Uniti dalla ELTRAFF srl, approvato originariamente con Decreto n. 4199 del 08.09.1997, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.11.1998 n. 6025 non può più essere commercializzato (unicamente per questioni connesse con la classificazione degli apparecchi laser), ma gli esemplari commercializzati prima del 1° marzo 2000 possono essere impiegati fino alla scadenza ventennale dell'approvazione.

In conclusione, e con riferimento alle motivazioni in base alle quali è stata emessa la sentenza, si esprime l'avviso che esse non siano condivisibili; quali che siano le affermazioni di principio, peraltro corrette, resta il fatto che in Italia, in assenza di norme comunitarie vincolanti, valgono le disposizioni normative nazionali, dettate dall'art. 45 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285), dagli artt. 192 e 345 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 95), e dal D.M. 29 ottobre 1997.

Il presente parere, ad ogni buon fine, viene trasmesso anche al Ministero dell'Interno – Dipartimento per la Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, che legge per conoscenza.

FM/RS

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Ing. Sergio DONDOLINI)



26 APR. 2004

20

Roma,

Al ELTRAFF
Via T. Tasso, 46

20049 Concorezzo (MI)

Ministero
delle Attività Produttive
Direzione Generale per l'Armonizzazione del
Mercato e la Tutela dei Consumatori
Ufficio D3- Strumenti di misura

Prot. N. 1396085 Allegati
Risposta al Foglio N. 2
del

OGGETTO: Apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità.

Si fa riferimento alla lettera protocollo n. 3413/03 AV7ec del 28 novembre 2003, con la quale codesta ditta chiede un chiarimento in ordine al contenuto della nota ministeriale n. 1253611 del 4 giugno 2001, riguardante gli strumenti soggetti all'obbligo della verifica periodica ai sensi dell'art. 1 del decreto 28 marzo 2000, n. 182.

In particolare si chiede se l'obbligo di sottoporre alla verifica periodica "tutti gli strumenti adoperati in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità)" riguardi anche le apparecchiature indicate in oggetto, destinate all'esclusivo accertamento di violazioni al codice della strada.

Al riguardo si rileva che uno strumento di misura può essere sottoposto alla verifica periodica, ai sensi del decreto predetto, da parte delle Camere di Commercio, dei laboratori accreditati e dei fabbricanti metrici, solo se di tipo ammesso alla verifica metrica secondo le norme vigenti in materia.

Tali norme non riguardano le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità, le quali risultano diversamente disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 oltre che dai provvedimenti emanati dal competente ex Ministero dei Lavori Pubblici.

Pertanto, si esprime il parere che l'esistenza di una diversa e specifica normativa di riferimento esclude che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità siano soggette all'obbligo della verifica periodica disciplinata dal decreto 28 marzo 2000, n. 182.

Il Dirigente
Dott. Giovanni Conti

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S. Si prega di restituire per ogni lettera un solo esemplare, in triplice copia, indirizzato nella via posta al N. 10, Palazzo della Giustizia, viale del Risorgimento, 101, Roma.

21

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Prot. n. 1836/2005

1 giugno 2005

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per la Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
Roma

Oggetto:- Misuratore di velocità AUTOVELOX 104/C-2 – Provvedimento di conferma dell'approvazione del 16.05.2005 – Previsione di un obbligo di verifica periodica di taratura – Quesito prot. n. 300/A/1/4380/144/5/20/5 del 27.05.2005.

Con riferimento al quesito in oggetto, qui pervenuto via fax in data 31.05.2005, si comunica quanto segue.

Il Decreto Dirigenziale di conferma prot. n. 1123 del 16.05.2005 si riferisce al riconoscimento della possibilità di impiego del dispositivo AUTOVELOX 104/C-2 in modalità automatica, sulla scorta delle osservazioni formulate dal competente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

A tale riguardo si osserva che, in virtù della particolare modalità di funzionamento, la necessità di una verifica iniziale e periodica è prevista nel manuale d'uso e manutenzione del dispositivo, alla quale gli organi di polizia stradale devono attenersi, a norma dell'art. 4 del D.M. 29 ottobre 1997.

In assenza di laboratori accreditati come Centri di Taratura da parte dei competenti Istituti Metrologici Primari, tali verifiche possono essere effettuate dal costruttore stesso, in quanto operante in regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2000.

Circa l'assolvimento dell'obbligo della verifica iniziale e periodica, vale quanto di seguito riportato:-

1) Per gli apparecchi commercializzati fino al 16.05.2005, e dunque concepiti unicamente per funzionare con l'ausilio del personale operatore, non sono previste verifiche iniziali o periodiche, secondo quanto riportato nei rispettivi manuali.

2) Per gli apparecchi commercializzati dopo il 16.05.2005, riconosciuti idonei anche al funzionamento in modalità automatica, è previsto invece un regime di verifica iniziale e periodica, secondo quanto riportato nei rispettivi manuali.

3) A tale regime devono intendersi assoggettati anche gli apparecchi commercializzati fino al 16.05.2005, qualora, a seguito del decreto di conferma, si intenda impiegarli nella modalità di funzionamento automatico, previo adeguamento come previsto nello stesso decreto.

Si prega vivamente di partecipare quanto sopra esposto agli organi di polizia stradale.

FM/RS

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Ing. Sergio DONDOLINI)

Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.1123 del 16.05.2005 - Dispositivi rilevatori di velocità in modalità automatica SODI SCIENTIFICA SPA - Via Poliziano, 20 - Settimello di Calenzano (FI)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n. 1123

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, che disciplina la notificazione delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni delle norme dall'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti a distanza o in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2483, in data 10 novembre 1993, con il quale è stato approvato il dispositivo misuratore di velocità denominato "Autovelox 104/C- 2", a nome della ditta Sodi Scientifica S.p.A., con sede in Via Poliziano, 20, Settimello di Calenzano (FI);

VISTA la richiesta in data 15 novembre 2004, presentata dalla ditta Sodi Scientifica S.p.A., tesa ad ottenere la conferma della approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Autovelox 104/C-2" e la sua idoneità al rilevamento della velocità in modalità automatica;

VISTO il voto n. 32/2005, reso nell'adunanza del 16 marzo 2005, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla approvazione del dispositivo denominato "Autovelox 104/C-2" anche per il rilevamento della velocità in modalità automatica, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni: la apparecchiatura può funzionare in modalità automatica solo per limiti di velocità preimpostati e non per limiti temporanei connessi a particolari condizioni ambientali (pioggia, nebbia, etc.), che non possono essere individuati dall'apparecchiatura, mentre l'eventuale comando operato manualmente sarebbe suscettibile di inevitabile contenzioso, non essendo garantito nel tempo il permanere delle condizioni sfavorevoli; per il funzionamento in automatico il dispositivo deve essere completo di flash per le riprese notturne; poiché è possibile la schermatura dei raggi delle fotocellule o dell'obiettivo del sistema di ripresa fotografica per la presenza o passaggio di corpi estranei o di veicoli in sosta, oltreché il rischio di vandalizzazione, sarà cura degli operatori che provvedono alla installazione dei misuratori in postazione fissa, di scegliere l'ubicazione e le caratteristiche dei contenitori dell'apparecchiatura e del sistema di ripresa immagini in modo da mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche del dispositivo e limitare detti possibili rischi; nonché degli organi di polizia di accertare periodicamente la funzionalità del dispositivo;

DECRETA

Art. 1 - E' confermata l'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Autovelox 104/C-2", prodotto dalla ditta Sodi Scientifica S.p.A., con sede in Via Poliziano, 20-Settimello di Calenzano (FI)-.

Art. 2 - Il dispositivo "Autovelox 104/C-2", senza necessità di modifiche od adattamenti, può essere gestito dall'operatore di polizia presente sul posto; ovvero impiegato per il rilevamento della velocità in modalità automatica, senza la presenza dell'organo di polizia, con le seguenti prescrizioni: l'apparecchiatura può funzionare in modalità automatica solo per limiti di velocità preimpostati e non per limiti temporanei connessi a particolari condizioni ambientali (pioggia, nebbia, etc.); per il funzionamento in automatico il dispositivo deve essere completo di flash per le riprese notturne. E' raccomandato inoltre agli operatori che provvedono alla installazione dei misuratori in postazione fissa di scegliere l'ubicazione e le caratteristiche dei contenitori dell'apparecchiatura e del sistema di ripresa immagini in modo da mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche del dispositivo e limitare il rischio di atti vandalici. Pertanto sarà cura degli organi di polizia di accertare periodicamente la funzionalità ed efficienza dello stesso.

Art. 3 - Il dispositivo misuratore di velocità "Autovelox 104/C-2" può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita.

Art. 4 - Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Autovelox 104/C-2" sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.

Art. 5 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di istruzioni nella versione allegata alla domanda di omologazione della ditta Sodi Scientifica S.p.A..

Art. 6 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, e del decreto n. 2483 del 10 novembre 1993, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 16.05.2005

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Sergio DONDOLINI)

Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.1122 del 16.05.2005 - Dispositivi rilevatori di velocità in modalità automatica SODI SCIENTIFICA SPA - Via Poliziano, 20 - Settimello di Calenzano (FI)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n. 1122

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, che disciplina la notificazione delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni delle norme dall'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti a distanza o in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 354, in data 5 febbraio 2003, con il quale è stato approvato il dispositivo misuratore di velocità denominato "Autovelox 105 SE", a nome della ditta Sodi Scientifica S.p.A., con sede in Via Poliziano, 20, Settimello di Calenzano (FI);

VISTA la richiesta in data 15 novembre 2004, presentata dalla ditta Sodi Scientifica S.p.A., tesa ad ottenere la conferma della approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Autovelox 105 SE" e la sua idoneità al rilevamento della velocità a distanza e in modalità automatica;

VISTO il voto n. 33/2005, reso nell'adunanza del 16 marzo 2005, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla approvazione del dispositivo denominato "Autovelox 105" anche per il rilevamento della velocità in modalità automatica, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni: la apparecchiatura può funzionare in modalità automatica solo per limiti di velocità preimpostati e non per limiti temporanei connessi a particolari condizioni ambientali (pioggia, nebbia, etc.), che non possono essere individuati dall'apparecchiatura, mentre l'eventuale comando operato a distanza sarebbe suscettibile di inevitabile contenzioso, non essendo garantito il verificarsi delle condizioni sfavorevoli anche nella zona immediatamente precedente la postazione; per il funzionamento in automatico il dispositivo deve essere completo di flash per le riprese notturne, che all'epoca della originaria omologazione era fornito solo a richiesta; poiché è possibile la schermatura dei raggi delle fotocellule o dell'obiettivo del sistema di ripresa fotografica per la presenza o passaggio di corpi estranei o di veicoli in sosta, oltreché il rischio di vandalizzazione, sarà cura degli operatori che provvedono alla installazione dei misuratori in postazione fissa, di scegliere l'ubicazione e le caratteristiche dei contenitori dell'apparecchiatura e del sistema di ripresa immagini in modo da mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche del dispositivo e limitare detti possibili rischi; nonché degli organi di polizia di accertare periodicamente la funzionalità del dispositivo;

CONSIDERATO che il dispositivo "Autovelox 105 SE" può essere equipaggiato con una opportuna infrastruttura di trasmissione dati ed immagini, e che nel citato voto n. 33/2005 la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ritenuto che non sia necessaria una specifica omologazione od approvazione per l'equipaggiamento per la trasmissione delle immagini degli accertamenti effettuati, in quanto tale trasmissione non si configura come "rilevamento a distanza delle violazioni", come previsto dall'art.4 del D.L. n. 121/2002, convertito in legge n. 168/2002";

D E C R E T A

Art. 1 - E' confermata l'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Autovelox 105 SE", prodotto dalla ditta Sodi Scientifica S.p.A., con sede in Via Poliziano, 20-Settimello di Calenzano (FI)-.

Art. 2 - Il dispositivo "Autovelox 105 SE", senza necessità di modifiche od adattamenti, può essere gestito dall'operatore di polizia presente sul posto; ovvero impiegato per il rilevamento della velocità in modalità automatica, senza la presenza dell'organo di polizia, con le seguenti prescrizioni: l'apparecchiatura può funzionare in modalità automatica solo per limiti di velocità preimpostati e non per limiti temporanei connessi a particolari condizioni ambientali (pioggia, nebbia, etc.); per il funzionamento in automatico il dispositivo deve essere completo di flash per le riprese notturne. E' raccomandato inoltre agli operatori che provvedono alla installazione dei misuratori in postazione fissa di scegliere l'ubicazione e le caratteristiche dei contenitori dell'apparecchiatura e del sistema di ripresa immagini in modo da mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche del dispositivo e limitare il rischio di atti vandalici. Pertanto sarà cura degli organi di polizia di accertare periodicamente la funzionalità ed efficienza dello stesso.

Art. 3 - Il dispositivo misuratore di velocità "Autovelox 105 SE" può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita.

Art. 4 - Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “Autovelox 105 SE” sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.

Art. 5 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di istruzioni nella versione allegata alla domanda di omologazione della ditta Sodi Scientifica S.p.A..

Art. 6 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, e del decreto n. 354 del 5 febbraio 2003, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 16.05.2005

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Sergio DONDOLINI)

Corte di Cassazione Civile, sezione seconda.
Sentenza 14566 del 21/06/2007.

Circolazione stradale - Autovelox - Omologazione attesta l'efficacia probatoria dell'apparecchiatura salvo prova contraria offerta dall'opponente - Autovelox non necessita di taratura periodica in base a normativa europea.

Sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE n. 11, presso lo studio dell'avv. ROMANO SALVATORE ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

C.C.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 339/05 del Giudice di pace di 2007 CORIGLIANO CALABRO del 30.5.05, depositata il 2071 31/05/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/04/07 dal Consigliere Dott. Mario BERTUZZI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Romano Salvatore Alberto che si riporta al ricorso;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARLO DESTRO che ha concluso per il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza;

È presente il P.G. in persona del Dr. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 3.10.2005, il Comune di Corigliano Calabro ricorre per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Corigliano Calabro del 31.5.2005, che, in accoglimento del ricorso avanzato da C.C., aveva annullato (a sanzione amministrativa a questi irrogata per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, (per avere superato il limite di velocità prescritto), accertata mediante autovelox, ritenendo il verbale di contestazione illegittimo per omessa contestazione immediata dell'infrazione, per omessa segnalazione dell'apparecchiatura di rilevamento automatica della velocità, per illegittimità del decreto prefettizio che autorizzava, nel tratto di strada interessato, l'uso della predetta apparecchiatura e per recare quest'ultima una omologazione non correlata alle attuali disposizioni di legge e per non essere stata la stessa sottoposta a verifica e taratura.

L'intimata non si è costituita.

Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denuncia "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto:

Violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lett. e) e degli artt. 384 e 385 reg. esec. C.d.S.. In subordine: Violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lett. f). Violazione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4. Violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, art. 5, all. E, e dei principi di diritto in tema di disapplicazione. Violazione del Decreto de Prefetto di Cosenza 8.9.2003, n. 46. Violazione del diritto di difesa e delle norme processuali a tutela del predetto diritto costituzionale. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia".

Sostiene parte ricorrente che il giudice di pace ha errato nel ritenere:

- a) necessaria, nel caso di specie, la contestazione immediata della violazione atteso che, ai sensi dell'art. 200 C.d.S., essa è obbligatoria soltanto ove è possibile e che, comunque, il successivo art. 201, comma 1 bis espressamente esonera da tale adempimento il caso in cui la violazione limiti di velocità venga accertata mediante apparecchi di rilevamento gestiti e nella disponibilità degli organi di polizia che consentono la determinazione dell'illecito soltanto in un momento successivo;
- b) dovuta la preventiva informazione sul posizionamento, nel tratto stradale, della relativa apparecchiatura, essendo tale condizione richiesta soltanto per gli accertamenti effettuati con i dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4;
- c) illegittimo e quindi disapplicabile il decreto prefettizio che autorizzava l'uso della predetta apparecchiatura, fornendo sul punto motivazione arbitraria e contraddittoria;
- d) mancante la preventiva informazione, pur ammettendo, con motivazione contraddittoria ed illogica, che essa era presente.

Il secondo motivo di ricorso denuncia "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: Violazione degli artt. 142 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lett. e) dell'art. 345 reg. esec. C.d.S.. In subordine: Violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lett. f). Violazione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4. Violazione D.M. LL.PP. n. 2961 del 27 novembre 1989 e D.M. LL.PP. n. 3480 del 19 settembre 1996. Violazione del D.M. LL.PP. 29 ottobre 1997. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia".

Parte ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso valore probatorio agli accertamenti compiuti con l'apparecchiatura Velomatic 512 in concreto utilizzata, pur in presenza della sua omologazione, reputando quest'ultima inefficace in quanto precedente alle innovazioni legislative in materia e perché non sottoposta a taratura e verifica, reputando priva di effetti quella eseguita. Due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione obiettiva, sono fondati.

In relazione all'obbligo di contestazione immediata della violazione, previsto in generale dall'art. 200 C.d.S., comma 1, va osservato che, nella fattispecie, non è in discussione la circostanza che l'infrazione sia stata accertata mediante autovelox, il quale consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo, e che tale apparecchiatura era gestita direttamente ed era nella disponibilità degli organi di polizia. Tanto precisato, la pronuncia gravata è palesemente incorsa nel vizio lamentato di violazione di legge, in quanto non ha considerato che l'art. 201 C.d.S., comma 1 bis esonera espressamente datale adempimento nei casi in cui la violazione venga accertata, sussistendo le altre condizioni, mediante apparecchi automatici di rilevamento, con l'effetto di rendere pienamente legittima la contestazione differita (ex multis: Cass. nn. 1752, 9924, 10253 e 24355 del 2006). Fondate appaiono altresì le altre censure.

Le affermazioni del giudice di pace in merito alla mancanza della preventiva segnalazione dell'apposizione, nel tratto di strada interessato, della relativa apparecchiatura di rilevamento automatico e circa l'illegittimità della sua utilizzazione per essere, a sua volta, illegittimo il decreto del Prefetto che ne consentiva l'uso, appaiono infatti errate, atteso che tali adempimenti sono richiesti esclusivamente per i dispositivi previsti dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4 menzionati nella lett. f) dell'art. 201, comma 1 bis per il cui uso la Legge non richiede le specifiche condizioni previste dalla precedente lett. e), le quali, come si è detto, non essendo mai state poste in discussione, devono ritenersi sussistenti nella fattispecie.

Del tutto erroneo, nonchè contraddicono, è poi il rilievo secondo cui la omologazione della apparecchiatura sarebbe inefficace in quanto anteriore alla disciplina legislativa che consente la contestazione differita. L'osservazione è priva di pregio e di rilevanza, non essendo stato allegato che le nuove disposizioni abbiano modificato anche i presupposti tecnici richiesti per il provvedimento di omologazione. In ogni caso, si rileva che l'omologazione si riferisce al tipo e non alla singola apparecchiatura utilizzata (Cass. n. 5889 dei 2004).

Infondata è, infine, l'argomentazione circa l'inaffidabilità del dispositivo utilizzato per mancanza di taratura e di revisione, dal momento che nessuna disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell'uso delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha anzi affermato che, una volta riscontrata l'omologazione, l'efficacia probatoria dell'apparecchiatura opera fino a quando venga accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo (Cass. n. 10212 del 2005).

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; sussistendone le condizioni, a causa è decisa nel merito e l'opposizione rigettata.

Le spese di giudizio, limitate al grado di legittimità, essendosi l'Amministrazione opposta difesa in primo grado tramite proprio funzionario, seguono la soccombenza.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da C.C., che condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2007.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2007

Corte di Cassazione Civile, sezione seconda.
Sentenza 16757 del 27/07/2007.

Circolazione stradale - Autovelox - Taratura periodica - Non necessaria in base a normativa europea
- Omologazione riguarda modello ma non singolo esemplare.

Sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

G.C.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 297/05 del Giudice di Pace di LAGONEGRO del 7.10.05, depositata
18/10/05;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 09/03/07 dal Consigliere Dott.
Vincenzo CORRENTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO UCCELLA che ha
concluso per la manifesta fondatezza del ricorso, con ogni ulteriore provvedimento come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell'Interno propone ricorso per Cassazione contro G. C., che non svolge difese in
questa sede, avverso la sentenza del G.P. di Lagonegro n. 297/05, che ha accolto l'opposizione al
verbale n. (OMISSIS), elevato dalla polstrada di Potenza per violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992,
art. 142, comma 8.

Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha concluso per l'accoglimento, richiesta che merita
adesione.

Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 273 del 1991, del D.Lgs. n. 285 del
1992, art. 45 e art. 142, comma 6, art. 192 e 345 reg. att. C.d.S., deducendo che non è prevista da
alcuna norma nazionale o comunitaria la taratura periodica dell'apparecchiatura autovelox; che gli
organi di polizia sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei
manuali d'uso; che tutti i dispositivi misuratori in servizio nei paesi CEE vengono approvati
secondo i rispettivi regolamenti nazionali; che non esistono, al riguardo, norme comunitarie
vincolanti; che gli organi di polizia sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature siano riportati
gli estremi dell'approvazione rilasciata dal Ministero.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione per la mancanza di regolare taratura dell'autovelox
richiamando le raccomandazioni dell'OIML sulla omologazione e la verifica iniziale e periodica e
deducendo che in Italia non vi è conformità tra le procedure di omologazione adottate dal Ministero
e la normativa nazionale e internazionale.

Ha richiamato una sentenza di Tribunale dei Lodi secondo la quale, in tema di determinazione
dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature solo omologate.

Questa Corte, proprio in tema di autovelox, ha affermato che la necessità dell'omologazione va
riferita al singolo modello e non al singolo esemplare come si desume dal D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495, art. 345 comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 art. 197,

secondo cui le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass. 13274/06. Cass. 24.3.04 n. 5889) e che, a norma dell'art. 142 nuovo C.d.S., comma 6, sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate (Cass. 8515/01).

La sentenza si è posta in contrasto con tali principi, peraltro richiamando una isolata decisione di merito, precedente all'affermazione degli stessi.

La normativa europea non riguarda le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni per le quali è prevista la sola omologazione e non anche la periodica taratura con l'obbligo di attestazione della funzionalità (Cass. 7.11.2003 n. 16713).

All'accoglimento del ricorso, conseguono la cassazione della sentenza senza rinvio non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito col rigetto dell'originaria opposizione e la condanna alle spese dell'opponente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione e condanna l'opponente alle spese liquidate in Euro 400, oltre le eventuali prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2007